



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
FIRENZE

Viale Guidoni N. 61- tel. 055/7995412

Prot. 765/2017

Firenze, 30/06/2017

ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

ALLA CAMERA PENALE DI FIRENZE

**Oggetto: Split payment – art. 1 D.L. N.50/2017, convertito nella legge n. 96 del 21.6.17.
Compensi a favore di lavoratori autonomi assoggettati alle modalità della
scissione dei pagamenti a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017.**

Si trasmette l'unita nota del Dipartimento Affari di Giustizia, direzione generale della giustizia civile, Ufficio I, circa l'obbligo in oggetto.

Si raccomanda, pertanto, la più ampia diffusione fra gli avvocati della nota ai fini di una corretta trasmissione dei dati nelle fatture elettroniche inviate dal 1° luglio 2017.

Cordialità.

Il Dirigente Amministrativo

Carminè Padulo



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I
(AFFARI CIVILI INTERNI)



m_dg.DAG.28/06/2017.0124680.U

Al sig. Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello
Loro sedi

E, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
E, p.c., al sig. Capo del Dipartimento reggente
E, p.c., al sig. Capo dell'Ispezzionato generale
E, p.c., al sig. Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati

Oggetto: *"Split payment"* – art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (cd. *"Manovra correttiva"*), convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96 – *Aspetti innovativi*.

Facendo seguito alle note prot. DAG21625U del 06/02/2015 e DAG31669U del 24/02/2015, questa Direzione generale rappresenta che l'art. 1 del decreto-legge in oggetto ha modificato la disciplina contenuta nell'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 relativa all meccanismo dello *split payment*.

L'aspetto innovativo più rilevante è quello relativo all'ambito soggettivo. Attualmente, secondo le disposizioni indicate nella circolare 13 aprile 2015, n. 15/E dell'Agenzia delle entrate, *"il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi rese alle P.A. i cui compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973"*.

La nuova normativa estende l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (cd. *split payment*) anche alle operazioni effettuate nei confronti di

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68852040 – prot.dag@giustiziacert.it



altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l'estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, qualunque veste giuridica rivestano, anche al fine di allineare l'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti con quello della fatturazione elettronica obbligatoria stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007.

Per quanto sopra, l'art. 1, comma 1, lett. c), del decreto-legge in oggetto ha disposto l'abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter del d.P.R. 633/1972, che prevedeva l'esclusione dall'applicazione dello *split payment* dei compensi per prestazioni di servizi sottoposti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo di acconto. Pertanto, in base alla nuova disciplina, anche i compensi a favore dei lavoratori autonomi saranno assoggettati alle modalità della scissione dei pagamenti qualora le operazioni vengano effettuate nei confronti della pubblica Amministrazione. Le modifiche di cui sopra si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Tanto premesso, nei limiti di competenza di questa Direzione generale preme precisare che, avendo il regime dello *split payment* effetto per le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017, per quelle emesse prima della suddetta data ad esigibilità differita e non ancora pagate, si seguirà il vecchio regime (in forza del quale l'IVA verrà versata all'erario direttamente dal cedente/prestatore dei beni/servizi, secondo il proprio regime fiscale).

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Roma, 28 giugno 2017

Il Direttore generale
Michele Forziati
